

CIRCOLARE DEL 16 APRILE 2019

Oggetto: ESTEROMETRO

Come noto, il comma 909 dell'art. 1, Finanziaria 2018, modificando il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti in Italia devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Contestualmente il Legislatore ha abrogato l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplina(va) lo "spesometro", relativamente alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dall'1.1.2019.

Il citato comma 909 ha inoltre introdotto nel citato art. 1 il **nuovo comma 3-bis** ai sensi del quale:

*"i **soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**".*

Con tale disposizione è quindi introdotto il **nuovo adempimento c.d. "spesometro estero"**.

SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPESOMETRO ESTERO

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dell'adempimento in esame, il comma 3-bis sopra riportato fa riferimento ai soggetti passivi di cui al comma 3 e quindi interessa i **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia**, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

In merito si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72 per soggetto passivo stabilito in Italia si intende

"un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".

SOGGETTI ESCLUSI

Il richiamo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 comporta altresì che sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i soggetti **minimi / forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

In particolare come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell’acquirente / committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.

OPERAZIONI ESCLUSE

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l’invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **emessa / ricevuta fattura elettronica.**

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che:

- il contribuente può **scegliere di ricomprendere** le predette operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) va compilato il campo “*CodiceDestinatario*” con il codice convenzionale “XXXXXXXX”.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio** (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il “Servizio SdICoop”, il “Servizio SdIFtp” e / o la procedura web “*Fatture e corrispettivi*” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI TRASMISSIONE

L’invio della comunicazione va effettuato **entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura** tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Periodo di riferimento	Termine di presentazione	Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	28.02.2019	Luglio	02.09.2019
Febbraio	01.04.2019	Agosto	30.09.2019
Marzo	30.04.2019	Settembre	31.10.2019
Aprile	31.05.2019	Ottobre	02.12.2019
Maggio	01.07.2019	Novembre	31.12.2019
Giugno	31.07.2019	Dicembre	31.01.2020

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2019, ma è stata **prorogata al 30 aprile 2019**.

ESTEROMETRO E MODD. INTRA

Nell'ambito dei predetti incontri, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo **spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate. Si rammenta che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata.

REGIME SANZIONATORIO

Come previsto dall'art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura**, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è **ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Studio S. & G. S.r.l.